REGOLAMENTO (CEE) N. 2277/82 DELLA COMMISSIONE

del 17 agosto 1982

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, delle sottovoci 42.03 A, B II e III e C della tariffa doganale comune, originari dell'Uruguay, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio, del 7 dicembre 1981, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1982 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 12,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 9 del suddetto regolamento, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato C, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato A, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato A ; che, ai sensi dell'articolo 10 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati ;

considerando che per gli oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, delle sottovoci 42.03 A, B II e III e C della tariffa doganale comune, il massimale individuale è fissato a 3 990 000 ECU ; che, in data 6 agosto 1982, l'importazione dei suddetti prodotti nella Comunità, originari dell'Uruguay, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione ; che è necessario, pertanto, ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti dell'Uruguay,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A decorrere dal 22 agosto 1982, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari dell'Uruguay :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
42.03	Oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti :
	A. Oggetti di vestiario
	B. Guanti, comprese le muffole :
	II. speciali per sport
	III. altri
	C. altri accessori per oggetti di vestiario

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 1982.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Vicepresidente

(1) GU n. L 365 del 21. 12. 1981, pag. 1.